

Aiuti di Stato per mitigare la recessione economica indotta dalla pandemia COVID-19

Una valutazione delle condizioni per gli aiuti di Stato stabilite dalla Commissione Europea in relazione al COVID-19

Alessandro Gasparotti e Lukas Harta

Tradotto e distribuito da:

cep Centro Politiche Europee
Roma



© copyright

Un quadro di riferimento temporaneo rilasciato dalla Commissione UE stabilisce le condizioni che le misure di aiuto di Stato relative al COVID-19 devono soddisfare per non violare il diritto comunitario:

- ▶ Il quadro di riferimento temporaneo aumenta la certezza del diritto per tutte le parti e accelera le procedure per l'approvazione delle misure di aiuto.
- ▶ Le rigorose condizioni stabilite dal quadro di riferimento temporaneo garantiscono che i benefici degli aiuti di Stato siano superiori alle distorsioni della concorrenza causate da tali misure.
- ▶ Il quadro di riferimento temporaneo può tuttavia incidere sulla parità di condizioni, in quanto ogni Stato membro concede aiuti di Stato in modo indipendente in base sia alle preferenze nazionali, che alle rispettive divergenti capacità di bilancio.

Indice

1	Introduzione	3
2	Che cosa sono gli aiuti di Stato?	3
3	Gli aiuti di Stato in tempi di Coronavirus	5
4	Valutazione.....	7
4.1	Valutazione economica	7
4.2	Valutazione giuridica	8
	Appendice.....	10

Elenco delle Tabelle

Tab. 1:	Condizioni generali per gli aiuti di Stato nel quadro di riferimento temporaneo.....	7
Tab. 2:	Elenco delle misure incluse nel quadro di riferimento temporaneo	10

1 Introduzione

A partire dalla fine del 2019, COVID-19 si è diffuso in tutto il mondo, interessando tutti gli Stati membri dell'UE. Le misure adottate per combattere l'epidemia vanno dall'allontanamento sociale al blocco totale di interi Stati membri. Esse stanno avendo un effetto devastante sull'economia di tutta l'UE, che sta vivendo la più profonda recessione dai tempi della "Grande Recessione".¹ Per sostenere le loro economie, gli Stati membri hanno reagito fornendo liquidità alle imprese in difficoltà e ai cittadini. Alcune delle misure adottate sono destinate ad avere un impatto sul mercato interno, ed è per questo che la Commissione europea ha pubblicato il suo "Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19",² che stabilisce le condizioni alle quali la Commissione considererà le misure di aiuto compatibili con il mercato interno.

Poiché le circostanze senza precedenti stanno costringendo gli Stati membri a fornire grandi quantità di aiuti, questo cepInput valuterà le conseguenze economiche che la concessione delle misure di aiuto contenute nel Quadro di riferimento temporaneo avrà sul mercato interno. La sezione 2 definirà il concetto di aiuto di Stato nel diritto dell'UE. La sezione 3 introdurrà le misure di aiuto previste dal quadro di riferimento temporaneo. La sezione 4 valuterà le conseguenze economiche di tali misure.

2 Che cosa sono gli aiuti di Stato?

La legge UE sugli aiuti di Stato mira a limitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, preservando la parità di condizioni e combattendo il protezionismo.³ Le disposizioni fondamentali in materia di aiuti di Stato nel diritto primario dell'UE sono l'art. 107 e l'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'art. 107 e l'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce la regola generale secondo cui gli aiuti di Stato sono illegali.

Nel definire cosa siano gli aiuti di Stato, la Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE") si basa su quattro criteri:⁴

- Intervento da parte dello Stato membro o attraverso risorse statali,
- Vantaggio per il destinatario,
- Selettività e
- Effetto sul commercio e sulla concorrenza

Nel valutare il primo criterio, un intervento da parte dello Stato membro o attraverso risorse statali, la CGUE considera due aspetti cumulativi: se i fondi utilizzati provengono dallo Stato e se la misura in questione può essere imputata allo Stato.⁵ Di conseguenza, ad esempio, l'assistenza finanziaria

¹ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_799.

² Commissione Europea (2020), Comunicazione [C\(2020\) 1863](#) del 19 marzo 2020, Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia in risposta all'attuale epidemia di COVID-19 [Quadro di riferimento temporaneo].

³ Commissione europea (2012), [COM\(2012\) 209](#) dell'8 maggio 2012, Modernizzare la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato, n. 15.

⁴ Una discussione dettagliata di questi criteri è contenuta nella [Comunicazione della Commissione sul concetto di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

⁵ Bartosch, A. (2020) Legge UE sugli aiuti di Stato, 3a ed., art. 107 (1) TFUE, n. 190.

concessa da un'impresa pubblica senza il coinvolgimento delle autorità pubbliche non costituisce un aiuto di Stato.⁶

Un vantaggio può assumere diverse forme, ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni fiscali, tassi d'interesse agevolati, garanzie di prestito favorevoli, indennizzi in caso di perdite, differimento della riscossione dei contributi fiscali o sociali o misure che attenuano gli oneri che un'impresa dovrebbe normalmente sostenere.⁷ Di fondamentale importanza per la valutazione è il "test dell'investitore privato". Se la misura adottata dallo Stato invece fosse stata adottata da un investitore privato - ad esempio, un investitore privato avrebbe applicato un tasso d'interesse più elevato di quello statale - essa conferisce un vantaggio al beneficiario.⁸ Il secondo criterio sarebbe quindi soddisfatto.

Il criterio della selettività richiede una differenziazione "tra misure generali di politica economica e misure che vanno a vantaggio di determinate imprese a scapito di altre in una situazione analoga".⁹ Pertanto, misure generali come una riduzione dell'IVA che si applica a tutti i settori dell'economia non sono selettive e non costituiscono un aiuto di Stato, mentre un'esenzione IVA che si applica solo ai medici è selettiva¹⁰.

Si ritiene che una misura abbia un effetto sugli scambi e sulla concorrenza se rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese all'interno dell'UE.¹¹ In questo senso, secondo il regolamento *de minimis*, le misure concesse da uno Stato membro ad una singola impresa che non superano i 200.000 euro su un periodo di tre anni non sono considerate aiuti di Stato.¹²

Detto questo, non tutte le misure che si qualificano come aiuti di Stato sono illegali. In alcuni casi, il diritto dell'UE ritiene che il beneficio di una misura di aiuto possa essere superiore ai suoi svantaggi. In tali circostanze, l'aiuto è considerato compatibile con il mercato interno. I tre gruppi più importanti di tali esenzioni sono indicati di seguito:

- **Misure di aiuto di Stato di per sé compatibili con il mercato interno** [[articolo 107, paragrafo 2, del TFUE]. In particolare, sono compresi gli aiuti che compensano i danni causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali [articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE]. Le misure di aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono essere notificate alla Commissione e approvate da quest'ultima [articolo 108, paragrafo 3, del TFUE]. La Commissione non ha tuttavia alcun potere discrezionale e deve dichiarare legittimi tali aiuti.
- **Misure di aiuto di Stato che possono essere considerate compatibili con il mercato interno** [articolo 107, paragrafo 3, del TFUE]. Ciò include quanto segue, che sono di particolare rilevanza nella crisi COVID-19 [articolo 107, paragrafo 3, del TFUE]:

⁶ CGCE, causa C-482/99 Francia contro Commissione, sentenza del 16 maggio 2002, [ECLI:EU:C:2002:294](#), punto 52.

⁷ Craig, P. / de Búrca, G. (2015), Legge UE, 6. Aufl., p. 1133.

⁸ Chalmers, D. / Davies, G. / Monti, G. (2014), European Union Law, 3. Aufl., p. 1061 [traduzione propria].

⁹ Chalmers, D. / Davies, G. / Monti, G. (2014), European Union Law, 3. Aufl., p. 1063.

¹⁰ CGCE, causa C-172/03 (Wolfgang Heiser contro Ufficio delle imposte di Innsbruck), sentenza del 3 marzo 2005, [ECLI:EU:C:2005:130](#), punto 39 e segg.

¹¹ CGCE, causa 730/79 (Philip Morris contro Commissione), sentenza del 17 settembre 1980, [ECLI:EU:C:1980:209](#), punto 11; Craig, P. / de Búrca, G. (2015), EU Law, 6a ed., p. 1138.

¹² Articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj>.

- aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro [articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE] e
- aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro [articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE].

Le misure di aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE]. 107, paragrafo 3, del TFUE richiedono inoltre la notifica e l'approvazione della Commissione [articolo 108, paragrafo 3, del TFUE]. In questo caso, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per decidere se dichiararle compatibili o meno con il mercato interno. A questo proposito, la Commissione valuta se il saldo complessivo è positivo confrontando gli effetti positivi dell'aiuto con i suoi effetti distorsivi sulla concorrenza e sugli scambi.¹³

- **Misure di aiuto di Stato contemplate da un regolamento della Commissione** [art. 108, paragrafo 4, del TFUE]. In base a questa disposizione, la Commissione può adottare regolamenti relativi a determinate categorie di aiuti di Stato, che sono così dichiarati compatibili con il mercato interno ("regolamento di esenzione per categoria"). Tali aiuti sono di per sé legittimi e non richiedono la notifica alla Commissione. L'esempio più importante è il regolamento generale di esenzione per categoria¹⁴, che dichiara specifiche categorie di aiuti - tra cui gli aiuti regionali, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti per le infrastrutture a banda larga - compatibili con il mercato interno se gli aiuti soddisfano determinate condizioni.

3 Gli aiuti di Stato in tempi di coronavirus

Nel marzo 2020 la Commissione ha pubblicato una comunicazione¹⁵ su un "Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia alla luce dell'attuale epidemia di COVID-19", che è stata modificata ed integrata nei mesi successivi da tre ulteriori comunicazioni¹⁶. L'obiettivo è quello di fornire una guida agli Stati membri su come affrontare le difficoltà incontrate dalle imprese utilizzando misure di aiuto di Stato. Al tempo stesso, essa mira a preservare l'integrità del mercato interno e garantire condizioni di concorrenza eque.¹⁷

Nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo, la Commissione, in primo luogo, chiarisce quali misure di sostegno richiedono l'approvazione della Commissione [articolo 108, paragrafo 3, del TFUE] e quali possono essere attuate dagli Stati membri senza la partecipazione della Commissione. In secondo luogo, sulla base di questo, la Commissione elenca 11 misure di aiuto di Stato connesse al COVID-19 e le condizioni alle quali esse sono legittime. La Commissione stabilisce le seguenti regole di approvazione:

¹³ Chalmers, D. / Davies, G. / Monti, G. (2014), *European Union Law*, 3. Aufl., p. 1077 f.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>.

¹⁵ [C\(2020\) 1863](#).

¹⁶ Commissione Europea (2020), Comunicazione [C\(2020\) 2215](#) del 3 aprile 2020, Modifica del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia alla luce dell'attuale epidemia di COVID-19; Commissione Europea (2020), Comunicazione [C\(2020\) 3156](#) dell'8 aprile 2020. Commissione europea (2020), comunicazione [C\(2020\) 4509](#) del 29 giugno 2020, Modifica del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia in considerazione dell'attuale epidemia di COVID-19; Commissione europea (2020), comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, Modifica del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia in considerazione dell'attuale epidemia di COVID-19

¹⁷ Quadro di riferimento temporaneo Punto 16: Per semplicità, il numero del paragrafo si riferisce alla versione consolidata - non ufficiale - [del Quadro di riferimento temporaneo](#).

- Le misure di sostegno generale che si applicano a tutte le imprese - ad esempio la sospensione del pagamento delle imposte - non costituiscono aiuti di Stato e di conseguenza non devono essere notificate alla Commissione e da essa approvate.
- Le misure di aiuto di Stato in linea con un regolamento di esenzione per categoria non richiedono la partecipazione della Commissione.¹⁸
- Le misure di aiuto di Stato che si limitano a compensare i danni causati direttamente dall'epidemia di COVID-19 sono legittime ai sensi dell'articolo. 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, ma richiedono l'approvazione della Commissione.¹⁹
- Le misure di aiuto di Stato che soddisfano le condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo e quindi sono conformi alle disposizioni dell'uno o dell'altro articolo. 107, paragrafo 3, lettere b) o c), del TFUE devono essere approvate dalla Commissione.

Mentre le misure di aiuto contenute nella prima comunicazione si concentravano sul mantenimento o sulla fornitura di liquidità (ad esempio attraverso sovvenzioni, garanzie e prestiti), le successive modifiche hanno ampliato il campo di applicazione del quadro di riferimento temporaneo. La prima modifica²⁰ si è occupata della lotta attiva contro gli effetti dell'epidemia COVID-19 attraverso misure volte ad ampliare i programmi di ricerca sulla malattia e a potenziare la produzione, ad esempio, di dispositivi di protezione e a preservare l'occupazione attraverso sussidi salariali. La seconda modifica²¹ ha introdotto misure di aiuto per la ricapitalizzazione di imprese non finanziarie altrimenti redditizie. La terza modifica²² riguardava misure esistenti, in particolare (1) per fornire sostegno alle micro e piccole imprese²³ che si trovavano in difficoltà finanziarie prima dell'epidemia di COVID-19, (2) per rendere i lavoratori autonomi ammissibili alle integrazioni salariali e (3) per ammorbidire le condizioni di ricapitalizzazione qualora lo Stato iniettasse capitale proprio congiuntamente a investitori privati. La maggior parte delle misure di aiuto contenute nel quadro di riferimento temporaneo comportano regimi di aiuto generali piuttosto che aiuti a singole imprese.

Pertanto, il quadro di riferimento temporaneo elenca 11 misure di aiuto di Stato e una serie completa di condizioni che ciascuna di esse deve soddisfare per non violare il diritto comunitario. Le 11 misure di aiuto di Stato sono:²⁴

1. **Contributi, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili, prestiti e capitale proprio** fino ad un importo di 800.000 euro.
2. **Garanzie pubbliche su prestiti** individuali in risposta all'epidemia di COVID-19.
3. **Tassi di interesse agevolati** sui prestiti pubblici.
4. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti ai sensi dei punti **1., 2. e 3.** direttamente o **tramite istituti di credito** e altri intermediari.
5. **Assicurazione a breve termine** contro i rischi commerciali e politici connessi alle **esportazioni** verso uno Stato membro, il Regno Unito, l'Australia, il Canada, l'Islanda, il Giappone, la Nuova

¹⁸ Quadro di riferimento temporaneo Considerando n. 13.

¹⁹ Quadro di riferimento temporaneo Considerando n. 15.

²⁰ Commissione europea (2020), Commissione (2020), Comunicazione [C\(2020\) 2215](#) del 3 aprile 2020, Modifica del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia alla luce dell'attuale epidemia di COVID-19.

²¹ Commissione europea (2020), Comunicazione [C\(2020\) 3156](#) dell'8 maggio 2020, Modifica del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia alla luce dell'attuale epidemia di COVID-19.

²² Commissione Europea (2020), Comunicazione [C\(2020\) 4509](#) del 29 giugno 2020, Modifica del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia alla luce dell'attuale epidemia COVID-19.

²³ Sono definite come imprese che occupano meno di 50 persone e il cui fatturato annuo e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di euro.

²⁴ Cfr. tabella 2 in allegato per i dettagli.

Zelanda, la Norvegia, la Svizzera o gli Stati Uniti;²⁵ tali rischi non sono negoziabili fino al 31 dicembre 2020²⁶.

6. **Aiuti per la ricerca pertinente di COVID-19.**
7. **Aiuti agli investimenti** per la costruzione o il potenziamento delle **infrastrutture di test e di upscaling per i prodotti medici rilevanti ai fini della COVID-19.**
8. **Aiuti agli investimenti per la produzione dei prodotti COVID-19.**
9. Rinvii **temporanei di imposte o di contributi previdenziali** che si applicano alle imprese particolarmente colpite dall'epidemia COVID-19.
10. **Sovvenzioni salariali.**
11. **Misure di ricapitalizzazione** sotto forma di strumenti di capitale proprio e/o di capitale ibrido per le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa dell'epidemia di COVID-19.
12. Ognuna di queste misure deve soddisfare condizioni specifiche e molto dettagliate affinché la Commissione possa approvare tali aiuti. La tabella 2 dell'allegato riassume le principali condizioni che si applicano alle misure di aiuto. Alla maggior parte delle misure di aiuto si applicano due condizioni (tabella 1):

Tab. 1: Condizioni generali per gli aiuti di Stato nel quadro di riferimento temporaneo

Condizione	Misure di aiuto a cui si applica
Importo massimo dell'aiuto che ogni impresa può ricevere	(1), (2), (3), (6), (7), (8), (10)
Redditività dell'impresa prima dell'epidemia di COVID-19. Fanno eccezione: le piccole e le microimprese, quelle che (1) non sono soggette a procedura fallimentare, quelle che (2) non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio senza rimborsarli e quelle che (3) dopo aver ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non sono però soggette a un piano di ristrutturazione	(1), (2), (3), (6), (7), (8), (11)

4 Valutazione

4.1 Valutazione economica

Le singole misure contenute nel Quadro di riferimento temporaneo possono sostenere le imprese che sono influenzate negativamente dalle politiche attuate per contenere COVID-19. Le misure contengono giustamente condizioni rigorose, generalmente limitando l'importo degli aiuti che ogni impresa può ricevere e - in linea di principio - limitando gli aiuti alle imprese che erano redditizie prima dell'epidemia di COVID-19. Tali condizioni garantiscono che i benefici degli aiuti di Stato siano superiori alle distorsioni della concorrenza causate da tali misure. Anche l'eccezione introdotta per le micro e piccole imprese non redditizie non contraddice questa logica. Pur rappresentando l'83,7% delle imprese che esportano merci all'interno dell'UE, le micro e piccole imprese producono solo il 17,9% del valore commerciale²⁷. Gli aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole imprese non redditizie hanno quindi meno probabilità di incidere sugli scambi intracomunitari. Inoltre, tale eccezione consente di sostenere le imprese in fase di avviamento, che possono trovarsi in una fase di

²⁵ Nell'allegato alla comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012), [GU 2012/C 392/01](#), questi paesi sono elencati come paesi con rischi assicurabili sul mercato in condizioni normali.

²⁶ I "rischi negoziabili" sono rischi commerciali e politici con un periodo di rischio massimo inferiore a due anni per gli acquirenti pubblici e non pubblici in uno dei paesi sopra citati; tutti gli altri rischi sono considerati non negoziabili.

²⁷ Gli ultimi [dati](#) si riferiscono all'anno 2017.

crescita senza ancora realizzare profitti. Il sostegno alle *start-up* può infatti stimolare la concorrenza nel mercato interno e favorire la ripresa economica.

Per ogni singola misura descritta nel quadro di riferimento temporaneo, i vantaggi superano gli svantaggi. Tuttavia, a causa dell'elevato numero di misure di aiuto di Stato consentite dal quadro di riferimento, combinato con l'estrema portata della crisi, vi è il rischio di massicce distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Un'indicazione di ciò è data dall'enorme volume di aiuti di Stato già notificati alla Commissione e dalla loro distribuzione disomogenea tra gli Stati membri. Ad esempio, entro maggio 2020 la Germania ha notificato alla Commissione circa il 50% degli aiuti di Stato complessivi per COVID-19.²⁸ Allo stesso tempo la Germania rappresenta solo il 25% del PIL dell'UE.

Una distribuzione così disomogenea può derivare dal fatto che gli Stati membri hanno una capacità di bilancio diverso. Uno Stato membro con un maggiore capacità di bilancio potrebbe decidere - entro i massimali previsti dal "Quadro di riferimento temporaneo" - di sostenere le proprie imprese in modo più generoso rispetto a uno Stato membro con una capacità di intervento inferiore. Gli Stati membri con una maggiore capacità di bilancio possono decidere di concedere aiuti fino all'importo massimo entro il massimale legale e persino di combinare misure diverse, mentre gli Stati membri con minore capacità di bilancio non possono permettersi di farlo.

Le differenze nelle diverse capacità di bilancio possono derivare da diversi rapporti debito/PIL prima dello scoppio della COVID-19, da diversi PIL pro capite o da differenze nel PIL complessivo. Gli Stati membri con un rapporto debito/PIL più basso possono più facilmente incorrere nel debito supplementare necessario per fornire tali aiuti più generosi. Gli Stati membri con un PIL pro capite inferiore hanno meno risorse per sostenere le imprese nazionali. Ad esempio, il costo di una sovvenzione fino a 800.000 euro per impresa è sproporzionatamente più basso per il governo danese che per quello bulgaro. Infine, anche gli Stati membri con un PIL complessivamente più basso sono svantaggiati. Ad esempio, il costo della ricapitalizzazione della Lufthansa con nove miliardi di euro ha un impatto molto minore sul rapporto debito/PIL della Germania rispetto al costo della ricapitalizzazione di Ryanair con un importo simile che avrebbe sul rapporto debito/PIL dell'Irlanda. Queste differenze possono inasprire le divergenze regionali nell'UE.

Per tutti questi motivi, le imprese più competitive e innovative possono perdere quote di mercato ed essere addirittura estromesse dal mercato solo perché i concorrenti in altri Stati membri ricevono aiuti più generosi. Tuttavia, data l'ampiezza della crisi attuale, è ancora molto probabile che i benefici degli aiuti di Stato superino i costi di questa distorsione della concorrenza.

4.2 Valutazione Giuridica

Il Quadro di riferimento temporaneo prevede una maggiore chiarezza e certezza giuridica sulla legalità delle misure di aiuto di Stato in tempi di Coronavirus per tutti gli interessati. È più facile per gli Stati membri istituire un regime di aiuti se conoscono le condizioni alle quali la Commissione lo considererà compatibile con il mercato interno. Allo stesso modo, la valutazione è più facile per la Commissione se può misurare un regime di aiuti di Stato in base al quadro di riferimento temporaneo più dettagliato piuttosto che al TFUE stesso. Entrambi i fattori contribuiscono a una procedura più rapida, che è particolarmente importante durante crisi di questo tipo. Mentre gli

²⁸ [Bloomberg](#) | 18 maggio 2020, gli aiuti per il virus della Germania ammontano a più della metà degli aiuti complessivi per l'intera UE.

orientamenti e le comunicazioni sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri solo se hanno dato il loro esplicito consenso, essi di conseguenza forniscono forti incentivi ad adeguare i loro regimi di aiuto, perché è altamente improbabile che la Commissione approvi aiuti di Stato che non sono conformi ai loro orientamenti.²⁹ Inoltre, la Commissione si obbliga ad applicare i criteri stabiliti nel quadro di riferimento temporaneo in modo uguale a tutti i casi che le vengono sottoposti, a condizione che siano conformi al diritto primario.³⁰

Il quadro di riferimento temporaneo è conforme ai requisiti del TFUE. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo rilevanti ai sensi del COVID-19 (n. 6), gli aiuti a sostegno delle infrastrutture di prova e di potenziamento (n. 7) e gli aiuti per la produzione di prodotti rilevanti ai sensi del COVID-19 (n. 8) si basano sull'articolo 8. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, che consente di concedere aiuti "per agevolare lo sviluppo di talune attività economiche".³¹ I requisiti di questa disposizione sono soddisfatti. In particolare, il beneficio da ottenere attraverso un vaccino COVID-19, i farmaci COVID-19, una migliore infrastruttura di test o una produzione di dispositivi di protezione e ventilatori polmonari su larga scala supera chiaramente l'effetto negativo sul commercio causato da tali aiuti. Nulla nel "Quadro di riferimento temporaneo" suggerisce che la Commissione abbia abusato della sua discrezionalità.

Tutte le altre misure di aiuto si basano sull'Art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE che consente gli aiuti "destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia". Gli aiuti alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 sono chiaramente conformi a questa disposizione. È innegabile che il rallentamento dell'economia derivante dall'epidemia COVID-19 costituisca un grave turbamento dell'economia non solo di uno, ma di tutti gli Stati membri.³² Analogamente, le misure di aiuto contenute nel quadro di riferimento temporaneo hanno indubbiamente lo scopo di porre rimedio a tale perturbazione. Inoltre, nulla fa pensare che, nell'applicazione del suo potere discrezionale, la Commissione non abbia bilanciato gli effetti positivi e negativi delle misure di aiuto.

Per quanto riguarda gli aiuti alle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019, si potrebbe sostenere che tali aiuti possono essere giustificati solo come aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche [lettera c)] piuttosto che come aiuti per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia [lettera b)], poiché tali aiuti affrontano le difficoltà di un'impresa che non sono state causate dal grave turbamento.³³ Tuttavia, la lettera c) non richiede che l'aiuto sia concesso solo alle imprese le cui difficoltà sono state causate dal grave turbamento. Fintantoché l'aiuto è destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, il beneficiario può essere un'impresa che si trovava in difficoltà anche prima del grave turbamento. La formulazione del trattato non distingue tra imprese in difficoltà e imprese non in difficoltà.³⁴ Detto ciò, le distorsioni

²⁹ Bartosch, A. (2020) Legge UE sugli aiuti di Stato, 3a ed., art. 107, comma 3, TFUE, comma 6.

³⁰ CGCE, causa C-431/14 P Grecia contro Commissione, sentenza dell'8 marzo 2016, punto 70., [ECLI:EU:C:2016:145](#).

³¹ Considerando il comma 16bis del quadro temporaneo.

³² Siehe Cfr. Giesberts, L. / Gayger, M. / Weyand, P. (2020), COVID-19 - Poteri sovrani, diritti delle persone colpite e aiuti di Stato, *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht*, Vol. 39, pp. 417-423 (422).

³³ Vedi Segura Catalán, M. in: von der Groeben, H. / Schwarze, J. / Hatje, A. (eds.), *Diritto dell'Unione Europea*, 7a edizione 2015, art. 107 TFUE, n. 668.

³⁴ Vedi Bartosch, A. (2020) Legge UE sugli aiuti di Stato, 3a ed., L'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, marginali 17r f, 23a, che esamina la compatibilità dei contributi fiscali e previdenziali e delle integrazioni salariali con il trattato sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e si limita a esaminare la compatibilità degli aiuti alla ricerca e sviluppo rilevanti ai fini della COVID-19, degli aiuti a sostegno della sperimentazione e del potenziamento delle infrastrutture e degli aiuti alla produzione di prodotti rilevanti ai fini della COVID-19 sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, c.

della concorrenza devono comunque essere ridotte al minimo. Pertanto, è positivo che la maggior parte delle misure non siano disponibili per le medie e grandi imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019. Per le ragioni esposte nella sezione 4.1, gli aiuti alle microimprese e alle piccole imprese hanno meno probabilità di per sé di falsare la concorrenza nel mercato interno. È pertanto opportuno che le microimprese e le piccole imprese possano ricevere una serie di misure di aiuto anche in circostanze in cui le medie e grandi imprese non sarebbero ammissibili. Inoltre, le microimprese e le piccole imprese sono escluse dal beneficio di aiuti se sono soggette ad una procedura di insolvenza ai sensi della legislazione nazionale o se hanno ricevuto un aiuto per il salvataggio senza rimborsarlo o se sono soggette a un piano di ristrutturazione dopo aver ricevuto un aiuto per la ristrutturazione.

Analogamente, le misure previste dal quadro di riferimento temporaneo che sono aperte alle imprese indipendentemente dalle loro difficoltà - ossia gli aiuti concessi tramite istituti di credito e altri intermediari (n. 4), l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (n. 5), i differimenti delle imposte o dei contributi previdenziali (n. 9) e le integrazioni salariali (n. 10) - non sono tali da incidere sulla concorrenza nel mercato interno in misura contraria all'interesse comune. Certo, le banche e le altre istituzioni finanziarie trarranno un certo vantaggio dal fatto che le misure di aiuto, come i prestiti o le garanzie, vengono convogliate attraverso di esse. Tuttavia, se le istituzioni finanziarie trasferiscono i vantaggi degli aiuti di Stato ai beneficiari finali nella misura massima possibile - come richiede il quadro di riferimento temporaneo³⁵ - il vantaggio per loro sarà piuttosto ridotto. Pertanto, tali aiuti difficilmente possono essere considerati contrari all'interesse comune. Per le istituzioni finanziarie, infatti, sono indispensabili per fornire alle imprese gli aiuti necessari. Anche la proroga dell'assicurazione dei crediti all'esportazione è conforme al trattato. Sulla base di una consultazione pubblica, la Commissione ha constatato che, a causa della pandemia COVID-19, non esiste attualmente un mercato per l'assicurazione del credito all'esportazione per le esportazioni verso qualsiasi paese.³⁶ Se non esiste un tale mercato, la concorrenza nel mercato interno non può essere falsata. Inoltre, è improbabile che i differimenti delle imposte e dei contributi previdenziali abbiano un effetto distorsivo significativo, dato che gli obblighi sono semplicemente rinviati e non annullati. I sussidi salariali, a loro volta, tendono ad avere un effetto più forte sulla concorrenza rispetto ai semplici differimenti dei pagamenti, poiché rafforzano le imprese mediante risorse finanziarie aggiuntive. Tuttavia, nel contesto della pandemia COVID-19, il beneficio della salvaguardia dell'occupazione supera gli svantaggi di eventuali distorsioni della concorrenza.

Appendice

Tab. 2: Liste delle misure incluse nel quadro di riferimento temporaneo

Misura	Principali condizioni per essere compatibili con il mercato interno:
Contributi, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili, prestiti e capitale proprio.	<ul style="list-style-type: none"> • L'aiuto è concesso sulla base di un regime con un bilancio di previsione; • L'aiuto complessivo non supera gli 800 000 EUR per impresa; • L'aiuto è concesso solo alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, a condizione che non siano insolventi, che abbiano rimborsato gli aiuti per il salvataggio e che non siano più soggette a un piano di ristrutturazione se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione;

³⁵ Quadro di riferimento temporaneo Considerando n. 31.

³⁶ Quadro di riferimento temporaneo Considerando n. 32.

	<ul style="list-style-type: none"> • gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020; <p>Alle imprese attive nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano norme speciali.</p>
<p>Garanzie pubbliche sui prestiti individuali in risposta all'epidemia di COVID-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La garanzia si riferisce a prestiti per investimenti e/o capitale circolante; • La garanzia è concessa solo alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché non siano insolventi, abbiano rimborsato eventuali aiuti per il salvataggio e non siano più soggette a un piano di ristrutturazione se hanno ricevuto aiuti alla ristrutturazione; • La garanzia è concessa entro il 31 dicembre 2020; • La durata della garanzia è limitata a un massimo di 6 anni e la garanzia pubblica non può essere superiore: <ul style="list-style-type: none"> ○ il 90% del capitale del prestito qualora le perdite siano sostenute, alle stesse condizioni, dall'istituto di credito e dallo Stato, oppure ○ il 35% del capitale del prestito in cui le perdite sono attribuite prima allo Stato e solo successivamente agli istituti di credito. • I premi di garanzia sono fissati ad un livello minimo di 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto, quinto e sesto anno (metà di essi ciascuno per le PMI); • Per le garanzie su prestiti con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non deve essere superiore: <ul style="list-style-type: none"> ○ il doppio della massa salariale annuale del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, oppure ○ il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019. • Con un'adeguata giustificazione, l'importo del prestito potrebbe essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità dell'impresa dal momento della concessione del prestito per i prossimi 12 mesi (PMI: 18 mesi); • Per le garanzie su prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello dei prestiti con scadenza più lunga, a condizione che la proporzionalità dell'aiuto rimanga assicurata.
<p>Tassi di interesse agevolati sui prestiti pubblici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'aiuto si riferisce a prestiti per investimenti e/o capitale circolante; • Il prestito è concesso solo alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, a condizione che non siano insolventi, che abbiano rimborsato gli aiuti per il salvataggio e che non siano più soggette a un piano di ristrutturazione se hanno ricevuto aiuti alla ristrutturazione; • I contratti di prestito sono firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati a un massimo di sei anni; • I prestiti possono essere concessi a tassi d'interesse ridotti, pari almeno all'IBOR a 1 anno applicabile al 1° gennaio 2020 o al momento della notifica, più margini di rischio di credito definiti pari a 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto, quinto e sesto anno (la metà per le PMI in ciascun caso); • Per i prestiti con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non deve superare l'importo complessivo: <ul style="list-style-type: none"> ○ il doppio della massa salariale annuale del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, oppure ○ il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019. • Con un'adeguata giustificazione, l'importo del prestito potrebbe essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità dell'impresa dal momento della concessione del prestito per i prossimi 12 mesi (PMI: 18 mesi); • Per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello dei prestiti con scadenza più lunga, a condizione che la proporzionalità dell'aiuto rimanga garantita.
<p>Gli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti alle condizioni precedentemente descritte possono essere forniti alle imprese direttamente o tramite istituti di credito e altri intermediari. Poiché tali aiuti non hanno</p>	<p>Dovrebbero essere messe in atto misure di salvaguardia per limitare indebite distorsioni della concorrenza. Gli istituti di credito e gli altri intermediari dovrebbero, nella misura del possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti.</p>

<p>l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli istituti di credito, non dovrebbero essere valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario.</p>	
<p>I rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso uno Stato membro, il Regno Unito, l'Australia, il Canada, l'Islanda, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera o gli Stati Uniti, elencati nell'allegato alla comunicazione sull'assicurazione delle esportazioni a breve termine³⁷ non sono commercializzabili fino al 31 dicembre 2020³⁸ e quindi - a differenza di quanto avveniva in precedenza - non sono esclusi dall'assicurazione del credito all'esportazione sostenuta dallo Stato. Prima di COVID-19, i rischi relativi alle esportazioni verso questi paesi erano considerati commerciabili e quindi esclusi dall'assicurazione del credito all'esportazione sostenuta dallo Stato.</p>	
<p>Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo per la realizzazione di COVID-19 e di altre ricerche antivirali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gli aiuti alla R&S e gli aiuti agli investimenti sono ammissibili solo se hanno un effetto di incentivazione, ossia, in assenza di aiuti di Stato, l'attività sovvenzionata non verrebbe svolta.³⁹ Per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se è necessario accelerare o ampliare la portata del progetto. Sono ammissibili all'aiuto solo i costi relativi agli sforzi di accelerazione o all'ampliamento del campo di applicazione; • L'aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili per la ricerca di base, ma non può superare l'80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale; • Gli aiuti sono concessi solo alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, a condizione che non siano insolventi, che abbiano rimborsato gli aiuti per il salvataggio e che non siano più soggette a un piano di ristrutturazione se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione; • Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e

³⁷ Allegato alla Commissione europea (2012), Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, [GU. 2012/C 392/01](#).

³⁸ I "rischi negoziabili" sono rischi economici e politici con un periodo di rischio massimo inferiore a due anni per gli acquirenti pubblici e non pubblici in uno dei paesi sopra citati; tutti gli altri rischi sono considerati non negoziabili.

³⁹ Bartosch, A. (2020) Legge UE sugli aiuti di Stato, 3a ed., art. 107, par. 3, TFUE, n. 176.

	<p>non oltre il 31 dicembre 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a terzi nello Spazio economico europeo a condizioni di mercato non discriminatorie.
<p>Aiuti agli investimenti per la costruzione o l'aggiornamento dell'infrastruttura di test e upscaling necessaria per sviluppare, testare e migliorare i prodotti medicali COVID-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gli aiuti alla R&S e gli aiuti agli investimenti sono ammissibili solo se hanno un effetto di incentivazione, ossia, in assenza di aiuti di Stato, l'attività sovvenzionata non verrebbe svolta.⁴⁰ Per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se è necessario accelerare o ampliare la portata del progetto. Sono ammissibili all'aiuto solo i costi relativi agli sforzi di accelerazione o all'ampliamento del campo di applicazione; • L'aiuto non deve superare il 75% dei costi ammissibili; • Gli aiuti sono concessi solo alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, a condizione che non siano insolventi, che abbiano rimborsato gli aiuti per il salvataggio e che non siano più soggette a un piano di ristrutturazione se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione; • Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e non oltre il 31 dicembre 2020; • Il progetto di investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto; • Una garanzia di copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta agli aiuti esistenti o come misura indipendente; • L'accesso all'infrastruttura di collaudo e di potenziamento è concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
<p>Aiuti agli investimenti per la produzione dei prodotti rilevanti di COVID-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gli aiuti alla R&S e gli aiuti agli investimenti sono ammissibili solo se hanno un effetto di incentivazione, ossia, in assenza di aiuti di Stato, l'attività sovvenzionata non verrebbe svolta.⁴¹ Per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se è necessario accelerare o ampliare la portata del progetto. Sono ammissibili all'aiuto solo i costi relativi agli sforzi di accelerazione o all'ampliamento del campo di applicazione; • L'aiuto non deve superare l'80% dei costi ammissibili; • Gli aiuti sono concessi solo alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, a condizione che non siano insolventi, che abbiano rimborsato gli aiuti per il salvataggio e che non siano più soggette a un piano di ristrutturazione se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione; • Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e non oltre il 31 dicembre 2020; • Il progetto di investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto; • Una garanzia di copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta agli aiuti esistenti o come misura indipendente.
<p>Rinvii temporanei di imposte o di contributi sociali che si applicano alle imprese particolarmente colpite dall'epidemia di COVID-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il rinvio è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020; • La data di scadenza del differimento non deve essere posteriore al 31 dicembre 2022.
<p>Sussidi salariali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il sussidio salariale è volto ad evitare i licenziamenti durante l'epidemia di COVID-19 (e a garantire la continuazione delle attività imprenditoriali dei lavoratori autonomi); • Il sussidio salariale è concesso sotto forma di regimi a imprese di settori o regioni specifiche, o di una certa dimensione, particolarmente colpite dall'epidemia di COVID-19; • Il sussidio salariale è concesso per un periodo non superiore a 12 mesi; il personale che beneficia del sussidio è mantenuto in attività continuativa e l'attività commerciale dei lavoratori autonomi è mantenuta per tutto il periodo per il quale il sussidio salariale è concesso; • Il sussidio salariale mensile non deve essere superiore a: <ul style="list-style-type: none"> ○ 80% dello stipendio mensile lordo del personale che beneficia del sussidio, o ○ 80% del reddito medio mensile equivalente al salario del lavoratore autonomo. • Il sussidio salariale può essere combinato con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, oltre a misure quali il differimento delle imposte o il

⁴⁰ Bartosch, A. (2020) Legge UE sugli aiuti di Stato, 3a ed., art. 107, par. 3, TFUE, n. 176.

⁴¹ Bartosch, A. (2020) Legge UE sugli aiuti di Stato, 3a ed., art. 107, par. 3, TFUE, n. 176.

	differimento dei pagamenti della previdenza sociale.
<p>Misure di ricapitalizzazione sotto forma di strumenti di capitale proprio e/o di capitale ibrido per le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa dell'epidemia di COVID-19.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Senza l'aiuto, il beneficiario fallirebbe o avrebbe serie difficoltà a mantenere la sua attività; • Gli aiuti sono concessi solo alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, a condizione che non siano insolventi, che abbiano rimborsato gli aiuti per il salvataggio e che non siano più soggette a un piano di ristrutturazione se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione; • Gli aiuti sono concessi entro il 30 giugno 2021; • L'intervento è nell'interesse comune, ad esempio perché l'impresa in questione ha un'importanza sistemica o per evitare fallimenti del mercato e difficoltà sociali o una significativa perdita di posti di lavoro; • Il beneficiario non può trovare finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e le misure orizzontali - ossia le misure di applicazione settoriale o addirittura generale - esistenti nello Stato membro interessato non sono sufficienti a garantirne la redditività; • La ricapitalizzazione non deve superare il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non deve andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario al 31 dicembre 2019; • Lo Stato riceve una remunerazione adeguata per l'investimento; • I "meccanismi di <i>step-up</i>⁴² o altre misure equivalenti aumentano la remunerazione dello Stato nel tempo al fine di incentivare il beneficiario a riacquistare i conferimenti di capitale dello Stato; • I beneficiari non devono intraprendere un'espansione commerciale aggressiva finanziata da aiuti di Stato; • Se la misura di ricapitalizzazione supera i 250 milioni di EUR e il suo beneficiario ha un significativo potere di mercato su almeno uno dei mercati in cui opera, gli Stati membri devono proporre misure supplementari per preservare una concorrenza effettiva su tali mercati; • I beneficiari che hanno ricevuto una ricapitalizzazione superiore al 25% del capitale proprio devono dimostrare una strategia di uscita credibile per la partecipazione dello Stato membro.

⁴² La remunerazione dello Stato è aumentata di almeno il 10% se lo Stato non ha venduto almeno il 40% della sua quota di capitale quattro anni dopo il conferimento di capitale ai sensi della COVID-19. Se, dopo sei anni, lo Stato non ha venduto tutta la sua partecipazione al capitale, la remunerazione viene aumentata di nuovo del 10%.

Recentemente pubblicati della stessa serie:

No. 20/2020: HTA (Settembre 2020)

No. 19/2020: Green ECB Collateral Policy (Settembre 2020)

No. 18/2020: Le politiche climatiche dell'EU e la crisi da Coronavirus (Agosto 2020)

No. 17/2020: Crypto Assets: Regulatory Treatment in the EU (Agosto 2020)

No. 16/2020: Shortage of Skilled Medical Staff (Agosto 2020)

No. 15/2020: Pubblicità delle farmacie (Luglio 2020)

No. 14/2020: Come una riforma del Patto di Stabilità e Crescita può promuovere politiche fiscali sane? (Giugno 2020)

No. 13/2020: European Minimum Wage (Giugno 2020)

No. 12/2020: Environmental Taxation in France (Maggio 2020)

No. 11/2020: Restrictions for Frontier Workers in the Internal Market due to COVID 19 (Aprile 2020)

No. 10/2020: Third-party Access to EU Medicines Agency Documents (Aprile 2020)

**Autori:**

Alessandro Gasparotti - analista politico presso il Centrum für Europäische Politik - Freiburg.

Lukas Harta - analista politico presso il Centrum für Europäische Politik - Freiburg.

**Traduzione:**

Niccolò Consonni – analista politico presso il Centro Politiche Europee - Roma